**Parlamento europeo**
2019-2024

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

**2023/0093(COD)**

10.10.2023

# ***I
# PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali
(COM(2023)0185 – C9-0128/2023 – 2023/0093(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Assita Kanko

## *Significato dei simboli utilizzati*

| | |
|---|---|
| * | Procedura di consultazione |
| *** | Procedura di approvazione |
| ***I | Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) |
| ***II | Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) |
| ***III | Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) |

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

## *Emendamenti a un progetto di atto*

**Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

**Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

**INDICE**

**Pagina**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....5

MOTIVAZIONE.....27

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali**
**(COM(2023)0185 – C9-0128/2023 – 2023/0093(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0185),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0128/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le richieste emesse nell'ambito di un procedimento penale. ***Il concetto di "procedimento penale" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia*** | 7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le richieste emesse nell'ambito di un procedimento penale. |

***dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e inizia dal momento in cui una persona è informata dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.***

Or. en

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 20**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 20) Il presente regolamento non pregiudica i diritti procedurali sanciti dal diritto dell'Unione, come la Carta e le direttive sui diritti procedurali 2010/64/UE[54], 2012/13/UE[55], 2013/48/UE[56], (UE) 2016/343[57], (UE) 2016/800[58] e (UE) 2016/1919[59]. | 20) Il presente regolamento non pregiudica i diritti procedurali sanciti dal diritto dell'Unione, come la Carta e le direttive sui diritti procedurali 2010/64/UE[54], 2012/13/UE[55], 2013/48/UE[56], (UE) 2016/343[57], (UE) 2016/800[58] e (UE) 2016/1919[59]. ***L'autorità richiedente dovrebbe assicurare che i diritti procedurali ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale siano rispettati al momento di richiedere il trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento.*** |
| [54] Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). | [54] Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). |
| [55] Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). | [55] Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). |

[56] Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

[57] Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

[58] Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

[59] Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

[56] Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

[57] Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

[58] Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

[59] Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

Or. en

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 25) Se ***l'indagato*** o ***l'imputato è cittadino*** o ***residente*** dello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato al fine di garantire il diritto ***dell'indagato*** o | 25) Se ***gli indagati*** o ***gli imputati sono cittadini*** o ***residenti*** dello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato al fine di garantire il diritto ***degli indagati*** o ***degli*** |

***dell'imputato*** di presenziare al processo, conformemente a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo, se le vittime sono ***in gran parte*** cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento può essere giustificato per consentire loro di partecipare facilmente al procedimento penale e di essere interrogate efficacemente come testimoni durante il procedimento. Nei casi in cui la consegna di un indagato o un imputato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia rifiutata nello Stato richiesto per i motivi specificati nel presente regolamento, il trasferimento può essere giustificato anche quando tale persona si trova nello Stato richiesto pur non essendo cittadino o residente di tale Stato.

***imputati*** di presenziare al processo, conformemente a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo, se le vittime sono cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento può essere giustificato per consentire loro di partecipare facilmente al procedimento penale e di essere interrogate efficacemente come testimoni durante il procedimento. Nei casi in cui la consegna di un indagato o un imputato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia rifiutata nello Stato richiesto per i motivi specificati nel presente regolamento, il trasferimento può essere giustificato anche quando tale persona si trova nello Stato richiesto pur non essendo cittadino o residente di tale Stato.

Or. en

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 26**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 26) Spetta all'autorità richiedente valutare, sulla base del materiale in suo possesso, se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che l'indagato, l'imputato o la vittima risieda nello Stato richiesto. Qualora siano disponibili solo informazioni limitate, tale valutazione potrebbe anche essere oggetto di consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta. Possono essere rilevanti diverse circostanze oggettive che potrebbero indicare che la persona interessata ha stabilito il centro abituale dei suoi interessi in un determinato Stato membro o ha intenzione di farlo. Potrebbero sussistere ragionevoli motivi per ritenere che una persona risieda nello Stato richiesto, in particolare quando essa è registrata come residente dello Stato richiesto in quanto in possesso di una carta d'identità, un permesso di soggiorno o un'iscrizione a un'anagrafe ufficiale. Se la | 26) Spetta all'autorità richiedente valutare, sulla base del materiale in suo possesso, se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che l'indagato, l'imputato o la vittima risieda nello Stato richiesto. Qualora siano disponibili solo informazioni limitate, tale valutazione potrebbe anche essere oggetto di consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta. Possono essere rilevanti diverse circostanze oggettive che potrebbero indicare che la persona interessata ha stabilito il centro abituale dei suoi interessi in un determinato Stato membro o ha intenzione di farlo. Potrebbero sussistere ragionevoli motivi per ritenere che una persona risieda nello Stato richiesto, in particolare quando essa è registrata come residente dello Stato richiesto in quanto in possesso di una carta d'identità, un permesso di soggiorno o un'iscrizione a un'anagrafe ufficiale. Se la |

| | |
|---|---|
| persona non è registrata nello Stato richiesto, la residenza potrebbe essere desunta dal fatto che la persona ha manifestato l'intenzione di stabilirsi in tale Stato membro o ha acquisito con il medesimo, dopo un periodo di presenza stabile nello stesso, determinati legami di grado analogo a quelli derivanti dallo stabilimento della residenza ufficiale in tale Stato membro. Al fine di determinare se, in una situazione specifica, vi siano legami sufficienti tra la persona interessata e lo Stato richiesto che danno luogo a ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda in tale Stato, occorre tener conto di diversi fattori oggettivi che caratterizzano la situazione di tale persona, tra cui, in particolare, la durata, la natura e le condizioni della sua presenza nello Stato richiesto o i legami familiari o economici che tale persona ha con il medesimo. Un veicolo immatricolato, la registrazione di un numero di telefono, un conto bancario, il fatto che il soggiorno della persona nello Stato richiesto sia stato ininterrotto o altri fattori oggettivi possono essere rilevanti per determinare se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda nello Stato richiesto. Una breve visita, un soggiorno per le vacanze, anche in una casa di villeggiatura, o un soggiorno simile nello Stato richiesto, senza alcun ulteriore legame sostanziale, non dovrebbe essere sufficiente per stabilire la residenza in quello Stato membro. ***D'altra parte, nella maggior parte dei casi un soggiorno ininterrotto di almeno tre mesi dovrebbe essere considerato sufficiente per stabilire la residenza.*** | persona non è registrata nello Stato richiesto, la residenza potrebbe essere desunta dal fatto che la persona ha manifestato l'intenzione di stabilirsi in tale Stato membro o ha acquisito con il medesimo, dopo un periodo di presenza stabile nello stesso, determinati legami di grado analogo a quelli derivanti dallo stabilimento della residenza ufficiale in tale Stato membro. Al fine di determinare se, in una situazione specifica, vi siano legami sufficienti tra la persona interessata e lo Stato richiesto che danno luogo a ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda in tale Stato, occorre tener conto di diversi fattori oggettivi che caratterizzano la situazione di tale persona, tra cui, in particolare, la durata, la natura e le condizioni della sua presenza nello Stato richiesto o i legami familiari o economici che tale persona ha con il medesimo. Un veicolo immatricolato, la registrazione di un numero di telefono, un conto bancario, il fatto che il soggiorno della persona nello Stato richiesto sia stato ininterrotto o altri fattori oggettivi possono essere rilevanti per determinare se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda nello Stato richiesto. Una breve visita, un soggiorno per le vacanze, anche in una casa di villeggiatura, o un soggiorno simile nello Stato richiesto, senza alcun ulteriore legame sostanziale, non dovrebbe essere sufficiente per stabilire la residenza in quello Stato membro. |

Or. en

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 29**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 29) Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero avere la possibilità di ***richiedere*** il trasferimento del procedimento penale che li riguarda in un altro Stato membro. Tali ***richieste*** non dovrebbero tuttavia imporre all'autorità richiedente o all'autorità richiesta alcun obbligo di richiedere o trasferire il procedimento penale. Se vengono a conoscenza di un procedimento penale parallelo sulla base di ***una richiesta*** di trasferimento ***presentata*** dall'indagato, dall'imputato, dalla vittima o da un difensore a loro nome, le autorità hanno l'obbligo di consultarsi conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro 2009/948/GAI. | 29) Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero avere la possibilità di ***suggerire*** il trasferimento del procedimento penale che li riguarda in un altro Stato membro. Tali ***suggerimenti*** non dovrebbero tuttavia imporre all'autorità richiedente o all'autorità richiesta alcun obbligo di richiedere o trasferire il procedimento penale. Se vengono a conoscenza di un procedimento penale parallelo sulla base di ***un suggerimento*** di trasferimento ***proveniente*** dall'indagato, dall'imputato, dalla vittima o da un difensore a loro nome, le autorità hanno l'obbligo di consultarsi conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro 2009/948/GAI. |

Or. en

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 30**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 30) L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato del trasferimento previsto e dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei suoi legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e del rischio di pregiudicare il procedimento penale contro quella persona, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico | 30) L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato del trasferimento previsto e dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei suoi legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e del rischio di pregiudicare il procedimento penale contro quella persona, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico |

| | |
|---|---|
| importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui le circostanze cambiano. | importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare ***o a raggiungere*** l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui le circostanze cambiano. |

Or. en

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di trasferimento di un procedimento penale nell'Unione ***dal momento in cui una persona è stata identificata come indagato***. | 2. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di trasferimento di un procedimento penale nell'Unione ***relativo a persone indagate***. |

Or. en

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6) "vittima": la vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE. | 6) "vittima": la vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE***, o una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito danni o perdite economiche come conseguenza diretta di un reato che è oggetto di un procedimento penale cui si applica il presente regolamento***. |

Or. en

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Ai fini del presente regolamento lo Stato richiesto è competente per qualsiasi reato cui si applica il diritto dello Stato richiedente, quando: | 1. ***A meno che il diritto nazionale dello Stato richiesto non stabilisca già la giurisdizione,*** ai fini del presente regolamento lo Stato richiesto è competente per qualsiasi reato cui si applica il diritto dello Stato richiedente, quando: |

Or. en

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La giurisdizione stabilita dallo Stato richiesto esclusivamente in forza del paragrafo 1 può essere esercitata soltanto a seguito di una richiesta di trasferimento di un procedimento penale. | 2. La giurisdizione stabilita dallo Stato richiesto esclusivamente in forza del paragrafo 1 può essere esercitata soltanto a seguito di una richiesta di trasferimento di un procedimento penale ***a norma del presente regolamento***. |

Or. en

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera i**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***i) l'esecuzione della pena nello Stato richiesto può migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata oppure sussistono altri motivi per cui l'esecuzione della pena nello Stato richiesto sarebbe più opportuna;*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***j bis) in seguito alle consultazioni dirette ai sensi della decisione quadro 2009/948/GAI, le autorità competenti degli Stati membri hanno raggiunto un accordo sulla concentrazione dei procedimenti in uno Stato membro.*** |

Or. en

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. L'indagato o l'imputato, o ***la maggior parte delle*** vittime, o un difensore a loro nome, può ***chiedere alle*** autorità competenti dello Stato richiedente ***o dello Stato richiesto di avviare una procedura di*** trasferimento del procedimento penale a norma ***del*** presente regolamento. ***Le richieste emesse*** a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente o lo Stato richiesto di richiedere o trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto. | 3. ***Conformemente al diritto procedurale nazionale,*** l'indagato o l'imputato, o ***una o più*** vittime, o un difensore a loro nome, può ***contattare le*** autorità competenti dello Stato richiedente ***per suggerire il*** trasferimento del procedimento penale a norma ***delle condizioni previste dal*** presente regolamento. ***Se tale suggerimento dell'indagato, dell'imputato o delle vittime è rivolto all'autorità competente nello Stato richiedente, detta autorità può decidere di consultare l'autorità competente nello Stato richiesto, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2. I suggerimenti proposti*** a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente o lo Stato richiesto di richiedere o trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto. ***Se l'autorità richiedente decide di trasferire il procedimento penale in seguito a un suggerimento ai sensi del presente paragrafo, la decisione relativa alla richiesta di trasferimento è adottata dalle autorità competenti dello Stato*** |

***richiesto.***

Or. en

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi dell'indagato o dell'imputato ***e garantisce il rispetto dei suoi diritti procedurali ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale***. | 1. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi dell'indagato o dell'imputato. |

Or. en

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, l'indagato o l'imputato è informato, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lui comprensibile, e gli è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età dell'indagato o dell'imputato o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, la possibilità di esprimere un'opinione è offerta al rappresentante legale della persona in questione. Qualora la richiesta di trasferimento del procedimento penale | 2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine ***o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata, e unicamente se appropriato in base alle circostanze del caso***, l'indagato o l'imputato ***al quale*** è ***già stato notificato di essere sospettato o accusato di avere commesso un reato, può essere*** informato, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lui comprensibile, e gli è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto, a meno che tale persona non possa essere rintracciata ***o raggiunta*** nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età dell'indagato o dell'imputato o delle sue condizioni di salute fisica o |

| | |
|---|---|
| faccia seguito a ***una richiesta*** dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, la consultazione con l'indagato o l'imputato che ha presentato la richiesta non è necessaria. | mentale, la possibilità di esprimere un'opinione è offerta al rappresentante legale della persona in questione. Qualora la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a ***un suggerimento*** dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, la consultazione con l'indagato o l'imputato che ha presentato la richiesta non è necessaria. |

Or. en

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto dell'opinione dell'indagato o dell'imputato di cui al paragrafo 2. | 3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto dell'opinione dell'indagato o dell'imputato di cui al paragrafo 2***, che deve essere espressa al più tardi dopo cinque giorni da quando l'indagato o l'imputato è invitato a farlo***. |

Or. en

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***L'opinione negativa dell'indagato o dell'imputato in merito al trasferimento del procedimento penale non impedisce detto trasferimento se l'autorità richiesta decide di accordarlo conformemente all'articolo 12.*** |

Or. en

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***4. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, informa immediatamente l'indagato o l'imputato, in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Se l'autorità richiesta ha deciso di accettare il trasferimento del procedimento penale, l'indagato o l'imputato è altresì informato del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine ***e*** che ***la vittima risieda*** nello Stato richiedente, ***la vittima è informata***, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lei comprensibile, e le è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età | 2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine ***o*** che ***l'indagine non sia in altro modo pregiudicata, le vittime che risiedono*** nello Stato richiedente ***e che hanno richiesto di ricevere le informazioni specificate all'articolo 6***, ***paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE sono informate***, conformemente al diritto nazionale applicabile ***e unicamente se appropriato in base alle circostanze del caso***, del previsto |

| | |
|---|---|
| della vittima o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione. | trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lei comprensibile, e le è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della vittima o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione. |
| | Or. en |

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto dell'opinione della vittima di cui al paragrafo 2. | 3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto dell'opinione della vittima di cui al paragrafo 2. ***L'opinione negativa della vittima in merito al trasferimento del procedimento penale non impedisce detto trasferimento se l'autorità richiesta decide di accordarlo conformemente all'articolo 12.*** |
| | Or. en |

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***4. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, informa immediatamente la vittima residente nello Stato richiedente, in una lingua a lei comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e*** | ***soppresso*** |

***dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta. Se l'autorità richiesta ha accettato il trasferimento del procedimento penale, la vittima è altresì informata del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.***

Or. en

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Articolo 8*** | ***soppresso*** |
| ***Diritto a un ricorso giurisdizionale*** | |
| ***1. Gli indagati, gli imputati e le vittime hanno diritto a mezzi di ricorso effettivi nello Stato richiesto contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale.*** | |
| ***2. Il diritto al ricorso è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto in conformità del diritto di tale Stato.*** | |
| ***3. Il termine per proporre ricorso non può essere superiore a 20 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni sulla decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.*** | |
| ***4. Se la richiesta di trasferimento del procedimento penale è emessa dopo la formulazione di capi d'accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato, la proposizione di un ricorso contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale ha effetto sospensivo.*** | |
| ***5. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dei ricorsi proposti a norma del presente articolo.*** | |

Or. en

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale è redatta utilizzando il ***certificato*** di cui all'allegato. L'autorità richiedente firma il ***certificato*** e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette. | 1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale è redatta utilizzando il ***modulo di richiesta*** di cui all'allegato. L'autorità richiedente firma il ***modulo di richiesta*** e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette. |

Or. en

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| f) informazioni su atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente; | f) informazioni su atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente***, incluse eventuali misure temporanee coercitive in corso e i termini per l'applicazione di dette misure***; |

Or. en

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Il ***certificato*** compilato di cui al paragrafo 1 e, se così concordato con l'autorità richiesta, qualsiasi altra informazione scritta a corredo della richiesta di trasferimento del procedimento penale sono tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in | 5. Il ***modulo di richiesta*** compilato di cui al paragrafo 1 e, se così concordato con l'autorità richiesta, qualsiasi altra informazione scritta a corredo della richiesta di trasferimento del procedimento penale sono tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in |

| | |
|---|---|
| conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c). | conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c). |
| | Or. en |

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la propria decisione motivata di cui al paragrafo 1 entro i termini riportati nell'articolo 14.*** |
| | Or. en |

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| f) se lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato**.** La giurisdizione ***potrebbe derivare anche*** dall'articolo 3. | f) se lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato***, compresa*** la giurisdizione ***che deriva*** dall'articolo 3. |
| | Or. en |

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Le consultazioni ***possono*** altresì ***aver*** luogo prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale, in particolare per stabilire se il trasferimento sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Al fine di proporre il trasferimento del procedimento penale dallo Stato richiedente, l'autorità richiesta ***può consultare*** l'autorità richiedente anche | 2. Le consultazioni ***hanno*** altresì luogo prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale, in particolare per stabilire se il trasferimento sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Al fine di proporre il trasferimento del procedimento penale dallo Stato richiedente, l'autorità richiesta ***consulta*** l'autorità richiedente anche in |

| | |
|---|---|
| in merito alla possibilità di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale. | merito alla possibilità di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale. |
| | Or. en |

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Alle richieste di consultazione è data risposta senza ritardo. | 4. Alle richieste di consultazione è data risposta senza ***indebito*** ritardo. |
| | Or. en |

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 15 bis*** |
| | ***Informazioni da trasmettere all'indagato e all'imputato*** |
| | ***1. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato la decisione di accettare il trasferimento del procedimento penale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiesta, a condizione che non sia compromessa la riservatezza di un'indagine o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata, informa immediatamente l'indagato o l'imputato in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale a meno che tale persona non possa essere rintracciata o raggiunta. L'autorità richiesta fornisce all'indagato o all'imputato una copia della decisione motivata di accettazione del trasferimento del procedimento penale. Inoltre l'autorità richiesta informa l'indagato o l'imputato del suo diritto a un ricorso giurisdizionale*** |

***effettivo nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo, a meno che tale persona non possa essere rintracciata o raggiunta. Se del caso, l'autorità richiesta può chiedere l'assistenza dell'autorità richiedente per svolgere i compiti di cui al presente paragrafo.***

***2. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato la decisione di rifiutare il trasferimento del procedimento penale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, l'autorità richiedente, a condizione che non sia compromessa la riservatezza di un'indagine o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata, informa immediatamente l'indagato o l'imputato, senza indebito ritardo e in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e del rifiuto successivo del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata o raggiunta. Se del caso, l'autorità richiedente può chiedere l'assistenza dell'autorità richiesta per svolgere i compiti di cui al presente paragrafo.***

Or. en

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 15 ter*** |
| | ***Informazioni da trasmettere alla vittima*** |
| | ***1. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato la decisione di accettare il trasferimento del procedimento penale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiesta, a condizione che non sia compromessa la riservatezza di un'indagine o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata, informa senza*** |

***indebito ritardo la vittima che ha richiesto di ricevere informazioni sul procedimento penale conformemente alla direttiva 2012/29/UE, in una lingua a lei comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione successiva del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata o raggiunta. Inoltre l'autorità richiesta informa la vittima del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo. Se del caso, l'autorità richiesta può chiedere l'assistenza dell'autorità richiedente per svolgere i compiti di cui al presente paragrafo.***

***2. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato la decisione di rifiutare il trasferimento del procedimento penale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, l'autorità richiedente, a condizione che non sia compromessa la riservatezza di un'indagine o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata, informa senza indebito ritardo la vittima che ha richiesto di ricevere informazioni sul procedimento penale conformemente alla direttiva 2012/29/UE, in una lingua a lei comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e del rifiuto successivo del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata o raggiunta. Se del caso, l'autorità richiedente può chiedere l'assistenza dell'autorità richiesta per svolgere i compiti di cui al presente paragrafo.***

Or. en

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
| --- | --- |
| | ***Articolo 15 quater*** |
| | ***Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo*** |
| | ***1. Gli indagati, gli imputati e le vittime hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale.*** |
| | ***2. Il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto in conformità del diritto di tale Stato. L'organo giurisdizionale esamina la validità della decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale in considerazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, inclusi gli articoli 5 e 13.*** |
| | ***3. Gli Stati membri garantiscono altresì agli indagati, agli imputati e alle vittime il diritto di accedere al fascicolo, nonché tutti gli altri diritti procedurali che sono necessari per esercitare efficacemente il loro diritto a un ricorso effettivo. L'accesso al fascicolo è limitato ai documenti relativi al trasferimento del procedimento penale e che sono necessari all'esercizio del diritto a un ricorso effettivo.*** |
| | ***4. Il termine per proporre un ricorso giurisdizionale effettivo non può essere superiore a 14 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni sulla decisione di trasferire il procedimento penale di cui all'articolo 5. L'organo giurisdizionale dello Stato richiesto adotta la propria decisione sul ricorso giurisdizionale senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 60 giorni.*** |
| | ***5. Qualora il ricorso giurisdizionale proposto sia accolto, il procedimento penale tornerà o resterà nello Stato*** |

***richiedente, a meno che lo Stato richiesto non decida diversamente.***

***6. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente in merito ai ricorsi giurisdizionali effettivi proposti a norma del presente articolo e all'esito finale degli stessi entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisone su detti ricorsi giurisdizionali effettivi.***

Or. en

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) coordinare, in seguito al trasferimento del procedimento penale, con l'autorità richiesta e con il coinvolgimento precoce di Eurojust, le misure provvisorie adottate prima del trasferimento.*** |

Or. en

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| L'autorità ***richiesta*** informa l'autorità richiedente dell'interruzione del procedimento penale o di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato, ovvero di altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente copia della | L'autorità ***che emette la decisione finale*** informa l'autorità richiedente dell'interruzione del procedimento penale o di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato, ovvero di altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente copia della |

| | |
|---|---|
| decisione scritta emessa al termine del procedimento penale. | decisione scritta emessa al termine del procedimento penale. |

Or. en

## MOTIVAZIONE

**Motivazione – Relatrice Kano – Proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali (2023/0093(COD))**

La diffusione della criminalità transfrontaliera e in particolare dei ***reati*** gravi commessi da ***gruppi organizzati*** ci porta oggi a perseguire nuove azioni che colmerebbero le lacune della legislazione europea.

Ciò è particolarmente importante quando si indagano i reati transfrontalieri commessi da gruppi della criminalità organizzata, quali il traffico di droga e di migranti, la tratta di esseri umani, il traffico di armi, la criminalità ambientale e informatica o il riciclaggio di denaro.

L'aumento del numero di tali casi porta a situazioni in cui diversi Stati membri sono competenti a indagare e a sottoporre a giudizio gli stessi reati o reati connessi.

Tuttavia, l'attuale quadro giuridico frammentato provoca diverse questioni e difficoltà giuridiche nella pratica, rendendo spesso il trasferimento di procedimenti in un altro Stato membro una procedura complicata e non sempre efficace.

I trasferimenti dei procedimenti sono considerati una pietra angolare della cooperazione giudiziaria internazionale, ma finora sono stati ampiamente immuni dall'influenza del legislatore dell'UE.

I sistemi giudiziari nazionali si trovano ad affrontare numerose sfide pratiche riguardo al trasferimento dei procedimenti penali. Tali sfide comprendono la diversità delle norme in materia di prove, il costo e la qualità delle traduzioni, la mancanza di consultazione e coordinamento, nonché i termini per l'adozione delle decisioni.

Pertanto, la relatrice riconosce l'urgente bisogno di un nuovo strumento che rafforzi la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e che stabilisca norme chiare sul trasferimento dei procedimenti penali da uno Stato membro all'altro.

La relatrice sottolinea che l'armonizzazione in questo settore comporterà un importante passo avanti, agevolerà la corretta amministrazione della giustizia, eviterà l'impunità e le violazioni del principio *ne bis in idem* e garantirà una lotta efficace contro la criminalità transfrontaliera.

La relatrice ritiene che vi sia la chiara necessità di una legislazione che contribuisca a escludere procedimenti paralleli e sovrapposizioni di giurisdizioni che si verificano quando il reato è stato commesso nei territori di più Stati membri o quando gli effetti di un reato interessano i territori di diversi Stati membri.

La relatrice sostiene l'obiettivo di una nuova proposta che fornisca norme comuni sul trasferimento dei procedimenti penali per combattere in modo più efficiente i reati transfrontalieri e per garantire che i reati siano indagati o perseguiti dallo Stato membro più idoneo.

Tuttavia la relatrice ritiene che l'attuale proposta possa essere ulteriormente migliorata in

termini di certezza, efficacia ed efficienza del diritto e, pertanto, presenta diverse modifiche al testo della Commissione.

Tra le altre cose, la relatrice:

- stabilisce un ambito di applicazione più adeguato affinché il trasferimento dei procedimenti penali non ostacoli le indagini, proponendo un approccio pratico e specificando che il presente regolamento deve essere applicato a tutti i casi nell'Unione riguardanti l'indagato;
- estende la definizione proposta di vittima alle persone giuridiche al fine di includere le entità che hanno subito un danno o una perdita economica come conseguenza diretta di un reato;

- chiarisce il ruolo e i diritti dell'indagato e dell'imputato nella procedura di trasferimento del procedimento, sottolineando che il parere negativo dell'indagato o dell'imputato in merito al trasferimento del procedimento penale non impedisce tale trasferimento, dal momento che la decisione spetta all'autorità competente dello Stato membro richiesto; chiarisce inoltre gli interessi delle vittime e i loro diritti nell'ambito del processo di trasferimento del procedimento autorizzando anche una sola vittima, e non soltanto la "maggioranza delle vittime", a suggerire il trasferimento di un procedimento penale;
- sottolinea che l'indagato o l'imputato può essere informato del previsto trasferimento di un procedimento penale soltanto se tale informazione non pregiudica l'indagine;
- propone scadenze che consentirebbero un trasferimento più efficiente e più rapido del procedimento penale;
- rende obbligatorie le consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale;
- introduce una nuova disposizione che richiede il coordinamento tra l'autorità richiesta e l'autorità richiedente dopo il trasferimento, in relazione alle misure provvisorie adottate.

La relatrice ritiene che questo nuovo strumento contribuirà alla buona amministrazione della giustizia e, in particolare, a una cooperazione efficiente tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.